



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

**CORTE DEI CONTI-SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO
PER LA REGIONE SICILIANA**

SENTENZA 25/A/2022 dell' 8 febbraio 2022

ALOISIO

Fondo Pensioni Sicilia

V.G.

giudice

ricorrente

convenuto

**Perequazione annuale ex art. 36 L.R. 6/1997 – Sua non applicazione da parte dell'Amministrazione
- Indicazione nel cedolino dell'art 36 L.R. 6/1997 – Legittimo affidamento del dipendente – Sus-
siste fino al 28 febbraio 2012.**

Il tema del legittimo e ragionevole affidamento del pensionato indotto dalle indicazioni riportate sugli statini della pensione deve essere indagato alla luce dell'articolo 2697 del Codice civile e del c.d. onere della prova. Lo stato di legittimo affidamento costituirebbe fatto notorio per le fattispecie relative a quanto recato dai cedolini inviati a tutti i dipendenti regionali fino al 28 febbraio 2012 che riportavano la menzione accanto alla voce "perequazione" dell'articolo 36 della Legge regionale n. 6/1997. Fino a tale data, pertanto, non è stato ritenuto necessario assolvere all'onere della prova; invece per il periodo successivo al 28 febbraio 2012 – atteso che è stato rilevato che l'Amministrazione in alcuni casi riportava il richiamo all'articolo 36 della l.reg. n. 6/1997, mentre in altri, non indicava alcuna annotazione - che è onere del ricorrente provare la buona fede e il legittimo affidamento mediante la produzione dei cedolini di pensione dai quali possa ricavarsi l'effettiva indicazione fuorviante delle disposizioni di legge applicate per il calcolo della perequazione.

Estensore della massima avv. Orazio Sciacca